

Approvazione dei Programmi presentati ai sensi dei regolamenti UE 1308/13 e 611 e 615/14 ss.mm.ii. dalle organizzazioni di produttori (O.P.) e dalle associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.)

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *ter* 9 gennaio 2019, n. 331 - Morabito, pres.; Francavilla, est. - UNAPROL - Consorzio Olivicolo Italiano Società consortile per azioni (avv.ti Mattarella e Petitto) c. Ministero delle politiche agricole e forestali (Avv. gen. Stato) ed a.

Agricoltura e foreste - Parziale silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di accesso agli atti - Approvazione dei Programmi presentati ai sensi dei regolamenti UE 1308/13 e 611 e 615/14 ss.mm.ii. dalle organizzazioni di produttori (O.P.) e dalle associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.).

(Omissis)

FATTO

Con ricorso notificato in data 25/07/18 e depositato il 03/08/18 Unaprol – Consorzio olivicolo italiano società consortile per azioni ha impugnato il parziale silenzio - rifiuto formatosi sulla istanza di accesso agli atti presentata in data 16 maggio 2018 al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per ottenere copia della documentazione oggetto di valutazione da parte del Comitato nominato dal Ministero ai fini dell’approvazione dei Programmi presentati ai sensi dei Regolamenti UE 1308/13 e 611 e 615/14 ss.mm.ii. dalle Organizzazioni di Produttori (O.P.) e dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (A.O.P.), la nota ministeriale prot. n.3467 del 12 giugno 2018 ed il verbale ministeriale del 9 luglio 2018 ed ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso agli atti e la condanna del Ministero delle politiche agricole e forestali all’ostensione degli atti stessi.

Il Ministero ed il C.N.O. – Consorzio nazionale degli olivicoltori s.c.a.r.l., costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 30/08/18 e 10/09/18, hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Con ricorso notificato il 28/09/18 e depositato il 03/10/18 Unaprol ha impugnato con motivi aggiunti la nota prot. n.4286 del 31 luglio 2018, con cui il Ministero ha avvisato i controinteressati, e la nota del 1 agosto 2018, con cui il Ministero ha respinto la richiesta di accesso in relazione ai Programmi presentati dalle società controinteressate che hanno manifestato opposizione, ed ha insistito per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna del Ministero a consentire l’esercizio di tale diritto.

Alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti la Unaprol – Consorzio olivicolo italiano società consortile per azioni chiede l’annullamento degli atti, ivi indicati, e l’accesso a una serie di documenti indicati nell’istanza del 16/05/18 ed aventi ad oggetto la valutazione effettuata dal Comitato nominato dal Ministero resistente ai fini dell’approvazione dei Programmi presentati ai sensi dei Regolamenti UE n. 1308/13, n. 611/14 e n. 615/14 dalle Organizzazioni di Produttori Olivicoli e dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori; a fondamento dell’istanza di accesso il Consorzio ricorrente deduce l’interesse a tutelare le proprie ragioni nell’ambito della procedura di assegnazione dei finanziamenti conclusasi con il provvedimento del 29/03/18 con cui il Ministero resistente avrebbe effettuato una “consistente ed irragionevole decurtazione delle risorse” richieste dall’ente.

All’esito dei provvedimenti del 31/07/18 e del 01/08/18, con cui il Ministero ha consentito l’accesso a parte degli atti richiesti, il ricorrente insiste, in particolare, per ottenere i Programmi presentati dagli enti controinteressati nell’ambito della procedura di erogazione dei finanziamenti.

Il Tribunale ritiene che il Consorzio Unaprol sia titolare del diritto di accesso agli atti richiesti.

Ed, infatti, la partecipazione al procedimento disciplinato dal d.m. 12/12/17 n. 7143 per il finanziamento dei programmi di sostegno conferisce al ricorrente l’interesse ad accertare la legittimità delle assegnazioni di fondi anche agli enti controinteressati considerato che la posizione di questi ultimi influisce sull’entità delle risorse disponibili ed, in definitiva, sui fondi conseguibili dal ricorrente.

In quest’ottica deve essere evidenziato che la ripartizione delle risorse da assegnare avviene con le modalità indicate dall’art. 6 del decreto ministeriale (le quote, ciascuna del 25% dell’importo complessivo, sono ripartite tra le varie organizzazioni beneficiarie in ragione della rappresentatività dei soci, della rappresentatività della superficie olivicola dei soci che hanno il fascicolo aziendale, del punteggio assegnato a ciascun programma e del valore del prodotto ceduto o



conferito dai propri soci e commercializzato dall'organizzazione beneficiaria nell'anno solare 2017) e secondo i criteri di selezione previsti dall'art. 8 del medesimo testo normativo come, del resto, confermato dal verbale del Gruppo di Valutazione ministeriale del 28/02/18.

La procedura in esame, pertanto, ha carattere comparativo il che palesa l'interesse della ricorrente ad accedere ai Programmi degli enti controinteressati al fine della valutazione della legittimità delle assegnazioni dei finanziamenti effettuate a favore di questi ultimi e dello stesso Consorzio Unaprol e ciò non solo in relazione alla limitatezza delle risorse disponibili ma anche al fine della verifica dell'omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati dal Ministero.

Quanto fin qui evidenziato evidenzia l'esistenza del nesso di necessità, "per curare o per difendere i propri interessi giuridici", esistente tra documenti e interesse all'accesso, richiesto dall'art. 24 comma 7 l. n. 241/90 al fine della prevalenza del diritto di accesso stesso allorchè questo, come nella fattispecie, confligge con la riservatezza.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Per l'effetto, il Tribunale annulla gli atti impugnati, per quanto d'interesse del Consorzio Unaprol, ed ordina al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la visione e l'estrazione di copia degli atti, ancora non esibiti, oggetto dell'istanza di accesso del 16/05/18.

Il Ministero ed il Consorzio resistenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Sussistono, poi, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente ed i controinteressati intimati e non costituiti;

(Omissis)

